

**Deliberazione del Commissario Straordinario**  
n° 348 del 5 T AGO, 2016

**Oggetto:** Presa d'Atto stipula convenzione per l'esecuzione di tirocini curriculari e non curriculari con l'Università degli studi di Siena e l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei – periodo dal 3 Agosto 2016 al 3 Agosto 2019.

**Su proposta del Direttore Servizio Affari Generali e Legali**

**Visto** l'art 9 della legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto "norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" che prevede l' adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/12 del 10.08.2016, con la quale la Dr.ssa Grazia Cattina è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei fino al 31 agosto 2016;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 327 del 11 agosto 2016, con la quale il Dott. Bruno Pilia è stato nominato Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni dall' 11 al 31 agosto 2016;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 328 del 11 agosto 2016, con la quale il Dott. Giovanni Deiana è stato nominato Direttore Amministrativo Aziendale facente funzioni dall' 11 agosto al 31 agosto 2016;

**Che** con proposta dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali di Lanusei è stata stipulata una convenzione per l' attivazione di tirocini tra la nostra Azienda e l' Università degli Studi di Siena ;

**Che** la Facoltà degli Studi di Siena si è resa disponibile ad effettuare una convenzione con la nostra Azienda ;

**Che** l' Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti Universitari per tirocini di formazione ed orientamento iscritti alla Facoltà degli Studi di Siena;

**Che** l'attività di accettazione dei tirocinanti verrà svolta in nome e per conto della ASL n° 4 di Lanusei, secondo strumenti e procedure dettagliate nel documento redatto dalla data di avvio dell'attività oggetto della presente convenzione;

**Considerato** che gli allievi della Facoltà degli Studi di Siena, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per responsabilità civile verso terzi;

**Vista** l'allegata convenzione stipulata in data 29/07/2016 tra la Facoltà degli Studi di Siena e l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei che si allega alla presente, per costituire parte integrante e sostanziale;

**Vista** la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**Sentiti** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**Vista** la nota prot. n° 2016/16326 del 29/07/2016 del 29 luglio 2016 con la quale l'Università di Siena ha formalizzato con questa Asl la convenzione per l'attivazione di tirocini;

### DELIBERA

**Di prendere atto** della convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Siena, per lo svolgimento di tirocini da parte degli allievi dell'Università presso strutture e servizi della nostra azienda dal 3 agosto 2016 al 3 agosto 2019 ;

**Di rimborsare** l'importo di € 32,00 all'Università degli Studi di Siena per n° 2 marche da €16,00 d'imposta di bollo così come indicato da mail del 28/06/2016 che si allega alla presente;

**Di imputare** la spesa sul conto n° A502040101 budget anno 2016 autorizzazione UASAG 2016/1/37;

**Di precisare** che i tirocini non comportano alcun altro costo a carico dell'Azienda;

**Di incaricare** dell'esecuzione della presente deliberazione: il Servizio Affari Generali e Legali, per gli adempimenti di propria competenza.

Estensore

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

*Dr. Antonio Mario Loi*

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

*DOTT. BRUNO PILLA*

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

*DOTT. GIOVANNI DEIANA*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DR.SSA GRAZIA CATTINA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

02 SET. 2016

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2016/ 18096 Lanusei, li 02 SET. 2016

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Servizio AA.GG e Legali

**Da:** modulotirocini@unisi.it  
**Inviato:** martedì 28 giugno 2016 08.59  
**A:** affarigenerali@aslanusei.it  
**Oggetto:** Convenzione approvata

Gentile referente,  
la convenzione tra la sua azienda e il nostro ateneo è stata approvata.  
Per attivarla segua le istruzioni riportate nell'area privata della piattaforma placement.

Si ricorda che le convenzioni di tirocinio sono soggette ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642). L'imposta è a carico del soggetto ospitante.  
In caso di trasmissione cartacea della convenzione l'azienda deve inviare per posta, insieme alle due copie originali della convenzione, n.2 marche da bollo da Euro 16.

Se l'invio è tramite PEC per la firma digitale, l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene in maniera virtuale dall'Università in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014.  
L'impresa si impegna a rimborsare l'importo all'Università tramite versamento sulle seguenti coordinate bancarie:

Università degli Studi di Siena  
Ag. 13 Monte dei Paschi di Siena  
IBAN: IT 16 U 01030 14217 000063269552  
BIC: PASCITM1J25

Le società senza fini di lucro (ONLUS) sono esenti dal bollo.

Cordiali saluti  
Per qualsiasi tuo dubbio o necessità non esitare a ricontattarci scrivendo a: [modulotirocini@unisi.it](mailto:modulotirocini@unisi.it)

Placement Office - Career Service  
Banchi di Sotto 59  
53100 Siena  
tel: 0577 232006 - 232277  
e-mail: [stage@unisi.it](mailto:stage@unisi.it)  
Orari di sportello:  
lunedì 9.00 - 13.30  
martedì 14.00 - 15.30 (su appuntamento)  
mercoledì 9.00 - 13.30  
giovedì 14.00 - 15.30  
venerdì 9.30 - 12.00 (su appuntamento)  
Per appuntamenti nei giorni previsti scrivi a: [placement@unisi.it](mailto:placement@unisi.it)



## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### CURRICULARI E NON CURRICULARI

#### TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il 24 luglio 1959

#### E

La Società/Ente pubblico Azienda Sanitaria Locale n. 4 Lanusei, con sede legale in LANUSEI (OG), Via Piscinas, 5, codice fiscale 00978060911, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Grazia Cattina nato a OZIERI (SS) il 17/10/1960

nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

#### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 *ter* così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2 e attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini *curriculari* e *non curriculari*, ai sensi:
  - a) della normativa nazionale,
  - b) della normativa regionale toscana per i tirocini *non curriculari* attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 *bis* della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
  - c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale *soggetto promotore*, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia *curriculari* che *non curriculari*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa la Azienda Sanitaria Locale n. 4 Lanusei (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena, sono indicati nel progetto formativo allegato alla presente convenzione.

#### Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula: salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di

due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

### **Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
  - a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
  - b. provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i (studenti e neolaureati) contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
  - c. fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
2. In caso attivazione di tirocinio *non curriculare* in Toscana, il soggetto ospitante:
  - dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative (v. art. 86 *ter* Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e successive modificazioni o integrazioni);
  - si impegna a inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art.1, comma 1180 della Legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda:
  - in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998
  - in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale.
4. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. Erega inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

### **Art. 5 - Rimborso spese**

1. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *non curriculare* il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso spese a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo conforme a quanto previsto dalla normativa regionale applicabile.
2. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *curricolare* eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal soggetto ospitante sono facoltativi.

### **Art. 6 – Tutor**

1. Il soggetto promotore nomina un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si occuperà del suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale applicabile. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

### **Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicabile.
2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

#### **Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo**

1. Al termine del tirocinio *non curriculare* svolto in ambito regionale toscano, il *soggetto ospitante* trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

---

#### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

#### **Art. 10 - Imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

#### **Art. 11 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini e alla normativa regionale applicabile.

Siena,

UNIVERSITÀ DI SIENA

IL RETTORE  
Prof. Angelo Riccaboni

\_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO DELL'AZIENDA/ENTE

\_\_\_\_\_

**Da:** protocollo@pec.asllanusei.it  
**Inviato:** martedì 26 luglio 2016 14.58  
**A:** rettore@pec.unisipec.it  
**Oggetto:** Trasmissione Convenzione Tirocini. Invio documentazione registrata in uscita con id. 16042/2016/2016 del 26/07/2016 alle ore 14:49  
**Allegati:** segnatura.xml; univer SIENA Convenzione\_Azienda-Sanitaria-Locale-n-4-Lanusei.pdf.p7m

Si trasmette la Convenzione in oggetto firmata digitalmente.

Il rimborso del Bollo virtuale verrà effettuato con l'approvazione della Delibera di Presa d'Atto della Convenzione stessa.

cordialmente

L'Amministrazione [a4\_og] ASL4, Area Organizzativa Omogenea [a4\_og] ASL 4 Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. 16042/2016/2016 del 26/07/2016 alle ore 14:49. Cordiali saluti.



a4\_og  
a4\_og  
0016042  
2016-07-26

14:49:03

protocollo@pec.asllanusei.it

ASL4  
a4\_og

Palazzo dei Priori, Corso Vannucci, 19

---

protocollo@pec.asllanusei.it

ASL 4  
a4\_og

rettore@pec.unisipec.it

UNIVERSIT? DEGLI STUDI DI SIENA

Trasmissione Convenzione Tirocini

Formazione e aggiornamento del personale / Tirocini  
1  
5  
7

univer SIENA Convenzione\_Azienda-Sanitaria-Locale-n-4-Lanusei.pdf.p7m

Trasmissione Convenzione Tirocini

**Protocollo ASL Lanusei**

---

**Da:** posta-certificata@pec-email.com  
**Inviato:** martedì 26 luglio 2016 14.59  
**A:** protocollo@pec.asllanusei.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Trasmissione Convenzione Tirocini. Invio documentazione registrata in uscita con id. 16042/2016/2016 del 26/07/2016 alle ore 14:49  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (90,6 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec-email.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2016 alle ore 14:58:35 (+0200) il messaggio

"Trasmissione Convenzione Tirocini. Invio documentazione registrata in uscita con id. 16042/2016/2016 del 26/07/2016 alle ore 14:49" proveniente da "[protocollo@pec.asllanusei.it](mailto:protocollo@pec.asllanusei.it)"

ed indirizzato a "[rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: [opec281.20160726145757.20966.03.1.65@pec.aruba.it](mailto:opec281.20160726145757.20966.03.1.65@pec.aruba.it)

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** martedì 26 luglio 2016 14.58  
**A:** protocollo@pec.asllanusei.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Trasmissione Convenzione Tirocini. Invio documentazione registrata in uscita con id. 16042/2016/2016 del 26/07/2016 alle ore 14:49  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 26/07/2016 alle ore 14:57:57 (+0200) il messaggio "Trasmissione Convenzione Tirocini. Invio documentazione registrata in uscita con id. 16042/2016/2016 del 26/07/2016 alle ore 14:49" proveniente da "[protocollo@pec.asllanusei.it](mailto:protocollo@pec.asllanusei.it)" ed indirizzato a: [rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it) ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [opec281.20160726145757.20966.03.1.65@pec.aruba.it](mailto:opec281.20160726145757.20966.03.1.65@pec.aruba.it)

**AAGG**

---

**Da:** modulotirocini@unisi.it  
**Inviato:** mercoledì 27 luglio 2016 14.10  
**A:** affarigenerali@asllanusei.it  
**Oggetto:** Convenzione attivata

Gentile referente,  
è stata attivata la convenzione tra la sua azienda e il nostro ateneo.

Cordiali saluti

Per qualsiasi tuo dubbio o necessità non esitare a ricontattarci scrivendo a: [modulotirocini@unisi.it](mailto:modulotirocini@unisi.it)

Placement Office - Career Service

Banchi di Sotto 59

53100 Siena

tel: 0577 232006 - 232277

e-mail: [stage@unisi.it](mailto:stage@unisi.it)

Orari di sportello:

lunedì 9.00 - 13.30

martedì 14.00 - 15.30 (su appuntamento)

mercoledì 9.00 - 13.30

giovedì 14.00 - 15.30

venerdì 9.30 - 12.00 (su appuntamento)

Per appuntamenti nei giorni previsti scrivi a: [placement@unisi.it](mailto:placement@unisi.it)